

## IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

**VISTI** gli artt. 1 e 3 della direttiva 2004/18 e gli artt. 1 e 30 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la Decisione *ECB/2011/5* del 20/4/2011 con la quale il *Governing Council* della BCE ha conferito mandato alla Banca d'Italia di procedere come amministrazione aggiudicatrice, in nome proprio e nell'interesse proprio e delle Banche Centrali dell'Eurosistema, all'affidamento fino a un massimo di due concessioni a *Provider* di rete per progettare, realizzare, distribuire e gestire una propria soluzione di connettività per scambiare informazioni in modo sicuro avvalendosi della piattaforma *Target2 Securities* (di seguito "T2S");

**VISTA** l'approvazione degli atti di gara del T2S *Programme Board* del 22/6/2011, prot. n. 568108 del 5/7/2011;

**CONSIDERATO** che per la selezione dei concessionari è stata indetta una procedura aperta con bando pubblicato sulla GUUE n. 2011/S 129-214611 e sulla GURI n. 86/2011;

**VISTO** il provvedimento n. 1059545 del 22/12/2011 con il quale il Direttore Generale della Banca d'Italia, all'esito della gara e previa approvazione dell'organo di controllo con verbale n. 211/2011 prot. n. 1055887/11, ne ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva a S.W.I.F.T. Belgium scrl e al raggruppamento temporaneo SIA S.p.A. - Colt Technology Services S.p.A. (di seguito "concessionari");

### **EMANA**

il seguente provvedimento.

#### **Art. 1** (Concessione del servizio)

1. La Banca d'Italia, in esecuzione della citata Decisione *ECB/2011/5* del 20/4/2011 del *Governing Council*, nell'interesse proprio e dell'Eurosistema, affida in concessione a S.W.I.F.T. Belgium scrl e al raggruppamento temporaneo SIA S.p.A. - Colt Technology Services S.p.A. i servizi di connessione alla piattaforma *Target2 Securities* per lo scambio di dati tramite l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma stessa, come definiti e regolati dalla convenzione di gestione (di seguito anche *Licence Agreement*).
2. La concessione rispetta il d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per le parti di esso applicabili alle concessioni, la legge n. 136/2010 e s.m.i., le disposizioni regolanti *Target2 Securities* nonché le modalità, limitazioni, condizioni e obblighi stabiliti nel presente atto e nel *Licence Agreement* che regolerà il servizio.



**Art. 2**

(Convenzione di gestione)

1. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti nel *Licence Agreement*, stipulato fra la Banca d'Italia e ciascuno dei due concessionari, che regola la gestione del servizio.

**Art. 3**

(Cessione e sub-concessione)

1. La cessione o la sub-concessione dei servizi oggetto della presente concessione è ammessa solo nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del *Licence Agreement*.

**Art. 4**

(Interruzione del rapporto)

1. Per il caso di revoca o annullamento o per il caso in cui venga meno in qualunque modo la concessione, il *Licence Agreement* cesserà di avere efficacia.
2. La Banca d'Italia può altresì disporre l'interruzione del rapporto concessorio con ciascuno o entrambi i concessionari secondo le modalità e i tempi disciplinati nel *Licence Agreement*.

**Art. 5**

(Durata della concessione)

1. La concessione durerà fino alla scadenza del periodo di sette anni a partire dalla data stabilita nell'art. 1.1. e nell'art. 17.1 del *Licence Agreement* (c.d. *Go-Live Date* come definita nel *Licence Agreement*).
2. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di disporre unilateralmente la proroga della concessione per un massimo di due periodi di un anno ciascuno con le modalità previste nel *Licence Agreement*.

IL GOVERNATORE

firma 1